

(N. 1298)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1955 (V. Stampato N. 12)

d'iniziativa dei Deputati CAPALOZZA, BIANCO, BUZZELLI e MASSOLA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1955

Modificazione dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128,
sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il 1° comma dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale della autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta ».

Art. 2.

L'ultimo comma dello stesso articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è così modificato:

« La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1920, n. 689 ».

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.